



Riferimenti operativi per il controllo dei veicoli d'epoca o di interesse storico-collezionistico

Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.

I veicoli d'epoca devono essere iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (vedasi D.M. 29 luglio 1994, n. 546).

I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) **la loro circolazione** può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla *garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo*;

b) **il trasferimento di proprietà** deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Ai veicoli d'epoca regolarmente iscritti, per la circolazione nei luoghi consentiti viene rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria richiamati nell'art. 99 CdS.

Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:

- a) **40 km/h** in ogni caso;
- b) **25 km/h** qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
- c) **15 km/h** nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

Eventuali inosservanze stabilite nel foglio di via del veicolo sono riconducibili alle sanzioni di cui all'art. 99 del Codice della Strada.

Sono classificati di **interesse storico e collezionistico** i motoveicoli e gli autoveicoli (*motocicli con o senza sidecar; tricicli comprendenti: motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico o per uso speciale; quadricicli diversi da quelli leggeri; motoarticolati; autovetture; autovetture per trasporto promiscuo; autocarri; autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale; autocaravan; autobus; autotreni; autoarticolati*) iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione, nonché le caratteristiche tecniche (*la data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione*).

Il veicolo deve essere iscritto al P.R.A. e non è soggetto a limitazioni temporali o di percorso durante la sua circolazione (è esente anche dal pagamento della tassa di proprietà se costruito da oltre **30 anni** come disposto dalla Legge n. 549/95); inoltre se il veicolo di cui trattasi è un autocarro, autotreno o autoarticolato, non può effettuare nessuna tipologia di trasporto ad esso collegata come attività imprenditoriale, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 82 CdS. I veicoli di interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originali di fabbricazione, ovvero sono subordinati alla verifica delle prescrizioni dettate al punto F, lettera b) dell'appendice V, del titolo III, sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione, nonché sui pneumatici o sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

Per i veicoli di interesse storico o collezionistico sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi; inoltre la cancellazione da uno dei registri che li riconosce come tali, comporta la cessazione della circolazione degli stessi (*si applicano le prescrizioni di cui all'art. 103 CdS*).

I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti alla revisione periodica di cui all'art. 80 CdS con cadenza biennale, secondo il consueto calendario (*mese di rilascio della carta di circolazione o mese dell'ultima revisione*).

Per approfondire la disciplina e le procedure di iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico vedasi il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.12.2009 (S.O. 19.03.2010 n. 65) e le circolari del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 19277/23.25 del 03.03.2010 e prot. n. 79260 del 04.10.2010.

Per fruire dell'esenzione al pagamento della **tasse automobilistiche** non viene espressamente richiesta l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI o in altro registro storico (*vedasi la Risoluzione 29 novembre 2011 n. 112 dell'Agenzia delle Entrate*).

I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione di cui:



a) **Barra paraincastro:** gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal D.M. 4 gennaio 1979 (G.U. n. 70, del 12 marzo 1979);

b) **Sistema di ritenuta:** i veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione è successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall'origine con specifici punti d'attacco;

c) **Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:** i veicoli costruiti prima dell'1.01.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate dall'art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393 (*T.U. delle norme sulla circolazione stradale*) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (*Regolamento di esecuzione*);

d) **Specchi retrovisori:** gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con più di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla Legge 27.12.1973, n. 942, come modificato dalla Legge 25.11.1975, n. 70 - i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla Legge 11.01.1986, n. 3.

e) **Pneumatici:** I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (*indice di carico e di velocità*) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti;

f) **Pannelli retroriflettenti e fluorescenti:** gli autoveicoli della categoria N2 e N3 ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388.

Il sistema sanzionatorio, per quanto riguarda i requisiti, è riconducibile all'art. 60 CdS.

* **Sostituto Commissario della Polizia Stradale**